

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

III Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. .../2020 promossa da:

FALLIMENTO T. S.N.C. DI (...) E (...), in persona del curatore p.t. dott.ssa G.M., rappresentato e difeso dall'Avv....;

ATTORE

contro

(...) rappresentato e difeso dagli Avv.ti ...

CONVENUTO

CONVENUTI CONTUMACI

Oggetto: impugnazione rinuncia all'azione di riduzione;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato tra il 29 e il 30 luglio 2020, la Curatela del fallimento "T. S.n.c. di (...)" - debitamente autorizzata dal G.D. (doc. 4) - ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, (...) iti (...) esponendo, in sintesi e per quanto di interesse, che:

- in data 14.05.2013 si apriva in Godiasco Salice Terme (PV) la successione testamentaria della sig.ra (...) vedova (...) e (...) tale, con testamento olografo pubblicato in data (...) dal notaio dott. B.C. (rep. n. (...)) disponeva dell'unico immobile facente parte del suo compendio ereditario sito in N. (T.) alla Via della C., n.17, censito come in atti, beneficiando il gener (...) istituito erede universale ne conseguiva la piena proprietà;

- i figli della de cuius, soci della T. S.n.c., dinanzi al medesimo notaio dichiaravano, in pari data, di rinunciare all'esercizio dell'azione di riduzione dell'eredità e provvedevano a trascrivere la rinuncia all'azione nei registri immobiliari (doc. 2);

- in data 7.06.2019, il beneficia (...) eva a terzi la proprietà dell'immobile pervenutogli per testamento al prezzo di Euro 18.500,00, sempre con atto di compravendita a rogito notaio dott. C. (doc. 2);

- con sentenza n. 80/2019 di questo Tribunale Fallimentare, pubblicata in data 16.09.2019, veniva dichiarato il fallimento della T. s.n.c. e dei soci illimitatame:

Ritenuto che la rinuncia all'azione di riduzione da parte dei falliti - eredi totalmente pretermessi dalla successione materna - fosse finalizzata ad arrecare un danno ai diritti dei creditori della società, il Fallimento, in forza dei poteri spettanti al curatore ex art. 43 L.F., ha impugnato in questa sede la rinuncia all'azione ex art. 524 c.c. al fine di soddisfare, almeno in parte, i diritti della massa con la reintegra della quota di legittima ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:

"Accertata la violazione della quota di legittima dei soci falliti (...) la conseguente illegittimità della rinuncia all'azione di riduzione, lesive dei diritti della massa dei creditori del Fallimento attore:

a) Dichiarare l'inefficacia nei confronti di Fallimento T. s.n. (...) & C., in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 524 c.c. e all'art. 66 comma 1 l.f., o, in subordine, in forza dell'art. 2901 c.c., della rinuncia da parte di (...) a esercitare l'azione di riduzione a loro spettante nei confronti di (...)

b) Disporre la riduzione di 2/3 della quota d'eredità d (...) disposto per testamento in favore (...) l'effetto, reintegrare la quota di 2/3 di tale eredità riservata per legge (...)

c) Per l'effetto, condann (...) costituire a Fallimento T. s.n.c. di (...) C. i 2/3 del valore dei beni ricevuti in eredità per un equivalente pecuniario che si indica in Euro.12.333,33, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.

In ogni caso: Con il riconoscimento di spese e onorari di giudizio in caso di opposizione".

Costituendosi tempestivamente in giudiz (...) contestato la ricostruzione dei fatti ("travisata e parziale") prospettata dalla curatela fallimentare, dando evidenza che:

- l'acquisto iure successions dell'unico cespite esistente nell'asse ereditario fosse pienamente legittimo ed in linea con le ultime volontà della testatrice, la quale nel testamento olografo si premurava di spiegare anche le ragioni dell'istituzione a titolo di erede del genero anziché dei figli, puntualizzando che lo stesso l'aveva curata ed assistita in vita e dichiarando che "ai miei figli ho già dato la quota di legittima" (doc. 1). (...) hanno dato piena adesione ed acquiescenza al testamento olografo della m (...) nciando ad ogni eccezione o riserva e abdicando espressamente ad ogni azione di riduzione;

- l'immobile si presentava in "pessimo stato" ed è stato venduto, per il tramite di un procuratore special (...) i terzi acquirenti (...) dietro pagamento del prezzo di Euro18.500,00, incassato - tuttavia - (...) "ancora non riversato nelle mani del convenuto";

Sul piano giuridico, invece, il convenuto ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in materia di successioni e comunque contestato l'ammissibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (ed a fortiori quella contemplata dall'art. 66 L.Fall.) rispetto ad atti che si sostanziano in una rinuncia ad una facoltà non modificativa del patrimonio del debitore, nonché l'inapplicabilità dell'art. 524 c.c. evocato dal Fallimento, poiché la norma sarebbe riferita ad una situazione (rinuncia all'eredità) diversa dalla rinuncia all'azione di riduzione ed incompatibile con lo status di legittimari totalmente pretermessi, in quanto mai chiamati all'eredità della de cuius. Neppure coglierebbe nel segno - secondo la tesi difensiva - l'ipotesi di estendere, oltre i confini degli "eredi e aventi causa", la legittimazione attiva dell'azione di riduzione ex art. 557 c.c., né potrebbe essere utilmente invocata da parte dei creditori o del curatore, un'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei diritti del fallito, in quanto la stessa presuppone l'inerzia del titolare del diritto, nel caso di specie insussistente, essendo stata manifestata espressamente la volontà di "rinunciare ad ogni azione". In ogni caso, quand'anche fosse ammissibile l'azione di riduzione da parte della curatela fallimentare, essa non risulterebbe meritevole di accoglimento, atteso che la de cuius avrebbe compiuto in vita cospicue liberalità in favore dei legittimari che hanno soddisfatto ed esaurito la quota di riserva, come è stato "apertis verbis" riconosciuto dalla testatrice nell'atto di ultime volontà.

Sulla base di questi articolati motivi, il convenuto ha concluso, nel merito, per sentir "dichiarare l'inammissibilità o comunque il rigetto di tutte le domande attoree, siccome improponibili ovvero destituite di qualsiasi fondamento, sia in fatto, che in diritto, (...) con vittoria di spese e competenze di giudizio (...)".

In prima udienza (ud. 16.12.2020), procedendo in contumacia dei convenuti

(...) regolarmente citati, in accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, è stato assegnato al Fallimento il termine di legge per introdurre la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010, con rinvio al 1.04.2021 per la verifica della procedibilità della domanda e per l'eventuale prosieguo.

Quindi, esperita la mediazione con esito negativo ed assegnati i termini per le articolazioni istruttorie, la causa è stata istruita (ord. 1.07.2021) con la rituale acquisizione delle produzioni documentali e con l'escussione di due testi di parte convenuta alle udienze del 6.10.2021 e 17.11.2021.

All'esito, ritenuta non percorribile la via di un "accordo di reintegrazione di legittima" (ord. 18.11.2021), la causa è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a dieci giorni prima per il facoltativo deposito di foglio di p.c. e di breve memoria conclusionale.

Entrambe le parti hanno discusso oralmente all'udienza del 3.02.2022, riportandosi alle conclusioni rassegnate.

Ragioni giuridiche della decisione

Sul piano fattuale, deve ritenersi pacifica, giacché documentata e comunque non in contestazione tra le parti, la circostanza che (...) deceduta il 14.05.2013 a Godiasco Salice Terme (PV) - abbia con l'atto di ultime volontà scritto di proprio pugno e datato "Voghera 15 settembre 2007", disposto dell'immobile sito nel Comune di Nereto (TE), via della C. n. 17, del quale deteneva originariamente la comproprietà col marito (...), devolvendo la propria quota a quest'ultimo ovvero prevedendo, in caso di sua premorienza (lo stesso risulta deceduto in data anteriore alla testatrice, precisamente il 14.06.2011; vds. nota di trascrizione, "sez. D", doc. 2 fasc.att.), la nomina ad "erede universale" del gene (...) vando tale scelta perché "mi ha curato e assistito in vita in quanto ai miei figli ho già dato in vita la quota di legittima" (doc. 1 fasc.conv.).

Parimenti è provato dai certificati storici di famiglia in atti (oltre che non contestato) il legame di parentela di primo grado tra la testatrice ed i convenuti contumaci, nonché lo status di questi ultimi quali soci della T. s.n.c. (...) ., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pavia n. 80 del 16.09.2019 (doc. 1 fasc.att.).

Sul piano degli effetti giuridici, non può revocarsi in dubbio e deve considerarsi provata la lesione della quota riservata ai legittimari sul patrimonio relitto della de cuius, non cogliendo nel segno le difese avanzate dal convenuto - peraltro sollevate tardivamente, solo in sede conclusionale (pag. 13 della memoria autorizzata depositata il 24.01.2022) - circa la mancata ricostruzione dell'intero patrimonio relitto della testatrice e della (logicamente preventiva) "riunione fittizia" ex art. 556 c.c. ad opera di parte attrice.

Infatti, una tale ricostruzione è stata specificamente svolta sin dall'atto introduttivo dalla curatela fallimentare, la quale ha individuato nell'immobile pervenuto (...) unico bene dell'asse ereditario re (...) cludendo al contempo la sussistenza di altri beni immobili, mobili o crediti (vds. atto di citazione a pag. 2) ed indicato l'istituzione di erede a titolo universale quelle disposizione testamentaria lesiva dei diritti dei legittimari pretermessi, oggetto di riduzione.

La "totale pretermissione" dei figli della testatrice con l'atto di ultime volontà, peraltro, non è stata contestata in fatto dal convenuto che, anzi, nelle premesse alla propria comparsa di costituzione e risposta ha confermato che, proprio in forza del titolo mortis causa, egli ha "acquistato" "jure hereditatis" la piena ed esclusiva proprietà dell'unico cespite esistente nell'asse ereditario e cioè dell'immobile adibito ad abitazione sito a N., in via della C. n. 12... " (pag. 2, n. 2 della comparsa di risposta) e si è difeso, in diritto, contestando l'ammissibilità dell'impugnazione della rinuncia all'azione "ai sensi dell'art. 524 c.c." da parte del curatore del fallimento anche sostenendo - tra gli altri motivi - che i falliti, in qualità di "legittimari totalmente pretermessi", non sarebbero mai stati chiamati all'eredità materna. Così implicitamente confermandone la totale pretermissione.

Quanto alla determinazione del patrimonio relitto, a fronte dell'affermazione dell'inesistenza di altri beni dell'attivo ereditario e di donazioni ad opera di parte attrice, il convenuto si è limitato ad accennare, nella comparsa di risposta, all'esistenza di liberalità compiute in vita dalla de cuius in favore dei legittimari a tacitazione delle quote riservate, non per affermare un aumento del relictum, ma in vista dell'imputazione "ex se" di cui all'art. 564, co. 2 c.c a norma del quale: "il legittimario che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato".

Inoltre, nessuna delle parti ha allegato o eccepito (né risulta altrimenti dagli atti) l'esistenza di passività ereditarie o di debiti personali della de cuius alla data di apertura della successione, tali da dover essere scomputati dall'attivo ereditario "lordo" ad fini della riunione fittizia e del calcolo dell'attivo netto, che è e rimane un'operazione meramente contabile.

Infine, anche il valore dell'immobile e lo stato di conservazione del medesimo (descritto come "pessimo" dal convenuto) non risultano specificamente contestati tra le parti, né la curatela attrice ha allegato una perizia di stima o altro dato da cui poter trarre l'eventuale "simbolicità" o "irrisorietà" del prezzo di alienazione dell'immobile a terzi da parte dell'erede testamentario, avendo rinunciato ad avvalersi di una CTU estimativa.

Deve ritenersi, pertanto, pacifico il valore indicato nell'atto di compravendita del 7.06.2019 di Euro 18.500,00 (doc. 2 fasc.att.) come valore che il bene - unico componente attivo del relictum della (...) - aveva anche al momento dell'apertura della successione.

Dunque, entro questi limiti e confini va valutata la domanda promossa dalla curatela fallimentare. Certamente suggestive sono le argomentazioni in diritto portate dalla difesa del convenuto per contrastare l'ammissibilità e/o la fondatezza delle domande attoree, offrendo una sintesi dell'attuale panorama giurisprudenziale, di merito e di legittimità, in ordine alla dubbia legittimazione dei creditori del legittimario pretermesso (e quindi anche del curatore del fallito) ad agire in riduzione per la tutela dei diritti patrimoniali spettanti a quest'ultimo, nonché alla difficile individuazione degli strumenti di tutela effettivamente invocabili allorquando il legittimario non sia rimasto "del tutto inerte" dinanzi alla lesione (totale o parziale) di legittima, ma abbia manifestato - espressamente o implicitamente, attraverso comportamenti inequivoci - la volontà di rinunciare a far valere i diritti sull'eredità che la legge gli riserva.

Vari sono gli strumenti di tutela delle ragioni dei creditori e/o della curatela fallimentare dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non univoci e talvolta anche in aperto contrasto, che possono essere riassunti nel modo che segue:

1. Azione revocatoria (ordinaria e fallimentare): secondo un certo orientamento, se la finalità perseguita dal creditore o dal curatore fallimentare con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è (e non può essere diversa da) quella di ottenere l'inefficacia relativa dell'atto pregiudizievole per il patrimonio del debitore, a garanzia del credito azionato, comportando il rientro del diritto di proprietà pro quota sui beni caduti in successione, la stessa non potrebbe colpire ed avere ad oggetto

un atto di "rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione", atteso che: "...sostanzandosi l'atto di disposizione nella rinuncia ad una facoltà, l'eventuale accoglimento dell'azione, con la dichiarazione di inefficacia dello stesso, non consentirebbe al creditore di soddisfare le proprie ragioni, restando i beni nella proprietà dei soggetti individuati dal "de cuius", sino al positivo esperimento dell'azione di riduzione" (Cass. Civ., sez. III, n. 4005/2013, nonché, in materia di revocatoria di altre tipologie di atti abdicativi, Cass. n. 1979/1966 e Cass. n. 10879/2007; conf. Trib. Trento, 31/08/2020, n.510 e Corte App. Reggio Calabria, sez. I, 30/06/2021, n.414 proprio in un caso di "adesione ed acquiescenza a testamento" da parte dei legittimari pretermessi).

Ciò si spiega, in quanto, se da un lato è pacifico che possano essere oggetto di revocatoria "non solo gli atti di alienazione che importino una diminuzione attuale del patrimonio del debitore, ma anche quelli che possano comprometterne la consistenza nel futuro, come gli atti di rinuncia, le assunzioni di debito e la concessione di garanzie personali o reali", per gli "atti abdicativi", invece, sarebbe necessario operare una distinzione (secondo risalente Cass. 21 luglio 1966, n. 1979, richiamata da Cass. n. 18079/2007 cit. e Cass. n. 4005/2013 cit.) tra quelli che colpiscono una "posizione giuridica già potenzialmente acquisita, nei suoi elementi costitutivi, al patrimonio del rinunziante" e quelli invece che "si sostanzino nella rinuncia ad una facoltà, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente il compendio patrimoniale quo ante del debitore". Nel primo caso (come sarebbe, rispetto alla materia successoria, per la rinuncia all'eredità ex art. 519 e ss c.c.), l'azione revocatoria è senza dubbio ammissibile, in quanto coerente con le finalità recuperatorie; nel secondo caso (al quale viene ricondotta la rinuncia all'azione di riduzione), l'atto di rinuncia del debitore non consente l'esercizio dell'azione revocatoria, perché il futuro incremento del suo patrimonio non si pone come conseguenza immediata e diretta della mancanza di rinuncia, ma dipende "dallo svolgersi di una situazione giuridica ancora in fieri", rimanendo lontano dal suo scopo ex art. 2902 c.c.. Come a dire che, anche ove mancasse l'atto di rinuncia alla facoltà di agire per il recupero (in tutto o in parte) della legittima, non vi sarebbe comunque un incremento del patrimonio del debitore, in quanto (per l'eredità e a differenza del legato) l'acquisto non è automatico o ex lege, ma dipende dalla volontà di accettare la chiamata ereditaria e, in caso di totale pretermissione, dal preliminare e vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, in funzione recuperatoria di quest'ultima (nel caso affrontato da Cass. n. 4005/2013, l'effetto incrementativo era ulteriormente impedito dalla sussistenza di un legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c. che, come noto, va a sua volta rinunciato - in forma scritta ove si tratta di beni immobili - per consentire al legittimario di agire in riduzione).

2. Azione surrogatoria (art. 2900 c.c.): dottrina e giurisprudenza prevalenti, nonostante il tenore letterale dell'art. 557 co. 1 c.c., che limita la legittimazione ad agire in riduzione ai soli "legittimari e dai loro eredi o aventi causa", si sono mostrate favorevoli a riconoscere la possibilità per i creditori dei legittimari di agire in riduzione, in via surrogatoria, qualora questi trascurino di farlo con loro pregiudizio, argomentando che si tratta di far valere un diritto di contenuto prettamente patrimoniale e non personale (cfr. ad esempio, Trib. Parma 27.04.1974, Trib. Cagliari, 14.02.2002). D'altronde, se sono positivamente contemplati gli "aventi causa" dai legittimari (che legittimari non sono e nemmeno subentrano in universum ius quali "eredi"), non si vede perché non debbano esserlo

anche i suoi creditori, tant'è che il comma terzo dell'art. 557 c.c. esclude solamente i "creditori del defunto" e non i creditori del legittimario, quando questi abbia accettato con beneficio di inventario, evitando al contempo la confusione tra i patrimoni (cfr. da ultimo Cass.civ., sez. II, 20.06.2019, n. 16623). "L'azione surrogatoria" - motiva la S.C. nella sentenza da ultimo richiamata - "non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori. Tale azione deve essere proposta contro i beneficiari delle disposizioni lesive nonché contro lo stesso debitore inerte (ai sensi dell'art. 2900, comma 2, c.c.), in qualità di litisconsorte necessario. A tal proposito è stato chiarito (cfr. Cass. n. 4212 1974) che, in tema di azione surrogatoria, poiché il creditore deve, a norma dell'art. 2900, comma 2, c.c., citare anche il debitore al quale intende surrogarsi, tale espressa volontà di legge è sufficiente a determinare il litisconsorzio necessario fra i tre soggetti e l'inscindibilità della causa a cui devono partecipare, sicché risulta superflua ogni altra indagine sulla necessità di tale partecipazione ai fini dell'integrità del contraddittorio e, quindi, della validità del processo e della sentenza in esso pronunciata".

Ne deriva che, ove non ricorra il presupposto (ex art. 2900 c.c.) della "completa inerzia" dei legittimari pretermessi, per avere gli stessi espressamente o implicitamente rinunciato alla legittima compiendo atti esecutivi delle disposizioni lesive, incompatibili con la volontà di fame valere rinefficacia, non vi sarebbe possibilità per i creditori personali di surrogarsi nell'esercizio dell'azione di riduzione.

In linea con tale argomentare si pone anche Cass. n. 1996/2016, secondo cui: "L'esperibilità dell'azione surrogatoria postula, invero, l'inerzia del debitore, cioè un comportamento omissivo o quanto meno insufficientemente attivo, al quale non può parificarsi un comportamento positivo, ancorché pregiudizievole per le ragioni del creditore, giacché tale comportamento positivo, quale atto di amministrazione del proprio patrimonio spettante al debitore, non è un indice di trascuratezza nell'esercizio del proprio diritto e non consente, perciò, interferenze da parte del creditore, salvo a costituire oggetto di revocatola, ove ne ricorrano gli estremi, ai sensi dell'art. 2901 c.c. Non può quindi mai pensarsi all'azione ex art. 2900 c.c. qualora il debitore abbia posto in essere condotte sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, in quanto il creditore non può chiedere di sostituirsi al debitore per sindacare le modalità con cui questi abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica, o per contestarne le scelte e manifestazioni di volontà" (Cass. 12 aprile 2012, n. 5805; Cass. 4 agosto 1997, n. 7187; Cass. 28 maggio 1988, n. 3665).

3. Impugnazione della rinuncia da parte dei creditori (art. 524 c.c.): anche a volere assimilare la rinuncia all'azione di riduzione ad una rinuncia dei diritti sulla legittima (i.e. rinuncia all'eredità) sottesi al vittorioso esperimento della stessa, secondo un certo orientamento, in assenza del positivo esperimento dell'azione di riduzione, non sarebbe concepibile per il legittimario totalmente pretermesso (che non è chiamato all'eredità) la "rinuncia all'eredità" su una delazione non (ancora) recuperata e dunque la stessa rinuncia rimarrebbe priva di effetto per i suoi creditori, non potendosi tentare la via dell'applicazione analogica alla tutela prevista dall'art. 524 c.c., attesa la radicale diversità tra la rinuncia all'eredità e la rinuncia all'azione di riduzione (cfr. Cass.civ. n. 20562/2008).

Non si può non notare come, nonostante ciascun orientamento rimanga al suo interno apparentemente coerente con il fondamento del singolo istituto (inammissibilità dell'azione surrogatoria in caso di non-inerzia del titolare; inammissibilità della revocatoria di una facoltà ad effetti non dispositivo-depauperativi; divieto di applicazione analogica dell'art. 524 c.c.), il sistema finisce inevitabilmente per scontrarsi e contraddirsi laddove il primo ritiene necessario il previo esperimento dell'azione di riduzione e il secondo arriva a dichiarare quest'ultima inammissibile per rinunce non abdicative del diritto all'eredità da parte di colui che non è neanche chiamato.

A tali indirizzi, che negano - vuoi per un motivo, vuoi per un altro - la possibilità per il creditore personale del pretermesso ovvero del curatore fallimentare di agire in riduzione di legittima in funzione recuperatoria (non tanto della chiamata all'eredità, quanto piuttosto) dei diritti patrimoniali spettanti al debitore, non sono mancate critiche da alcune Corti di merito (si cita la recente Corte App. Napoli, sez. V, 12.01.2018 n. 118, richiamata dalla difesa attorea), le quali si sono fatte carico di superare, in via interpretativa, gli ostacoli frapposti dalla giurisprudenza di legittimità, in nome di una lettura costituzionalmente allineata ai principi di uguaglianza e di difesa ex art. 3 Cost. e 24 Cost., ritenendo che la lacuna normativa dell'art. 557 c.c. sia solo apparente e che, in realtà, al curatore fallimentare del legittimario totalmente pretermesso sia già riconosciuto, in forza di quanto disposto dall'art. 43 L.Fall. (citando la massima di Cass.civ. n. 11737/2013) e dal combinato tra gli artt. 66, co. 1 L. Fall, e 524 c.c., il potere di impugnare la rinuncia all'azione di riduzione ai fini della revocatoria dell'atto abdicativo in danno delle legittime aspettative di tutela dei diritti della massa dei creditori.

Non risparmia critiche anche Trib. Piacenza, 15/05/2019, n. 306, che, valorizzando l'interesse prettamente patrimoniale che muove il creditore ad impugnare la rinuncia all'azione di riduzione del legittimario pretermesso (o acquiescenza tacita alle disposizioni totalmente lesive della sua quota), evidenzia il "muro" che si troverebbe davanti, allorché si segua uno dei citati precedenti di legittimità (cfr. in motiv.: "In definitiva, il creditore che vuole semplicemente incrementato il patrimonio debitore con i beni che avrebbero composto la quota di legittima, ove si segua cass. n. 20562/2008 (e cass. n. 3386/2016), finisce per essere onerato di una tanto barocca quanto fragile architettura a rischio di inammissibilità (come dimostra il citato precedente del 2013), sol perché si vuole inestensibile analogicamente un istituto che il legislatore, miscelando revocazione (negli effetti) e (quasi) surrogazione (nel presupposto, l'omissio acquirendi essendo equiparata all'inerzia), ha, invece, congegnato onde raccordare i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale alla specificità del diritto successorio").

Orbene, questo Tribunale ritiene che non sia accettabile che la volontà di rimanere "a tutti i costi" rigidamente ancorati ai tradizionali principi della materia successoria, possa avere quale unico sbocco quello del rigetto della domanda per inammissibilità o per difetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare, poiché, altrimenti, si finirebbe per negare giustizia in situazioni analoghe sotto il profilo dell'interesse tutelato (squisitamente patrimoniale) e ciò in base al solo comportamento del debitore legittimario pretermesso: si arriverebbe al paradosso che, se il legittimario è ingenuo e omette di interessarsi ai suoi diritti ereditari, i creditori hanno una chance di soddisfare i propri crediti agendo in via surrogatoria; se, invece, si è dinanzi ad un debitore astuto e ben consigliato, il quale non rimane inerte, ma costruisce i presupposti per una "premissione amica", i creditori (così

come il curatore) non potrebbero fare alcunché, perché "bloccati" dalla mancanza di una norma che, similmente a quanto previsto dall'art. 524 c.c. in caso di rinuncia all'eredità, dovrebbe consentire loro di impugnare la rinuncia alla facoltà di agire in riduzione delle donazioni o disposizioni testamentarie lesive della legittima.

Infatti, pur se inserita nel capo VII, Titolo I del Libro II della "rinuncia all'eredità", l'art. 524 c.c. privilegia una funzione prettamente strumentale al soddisfacimento del credito del rinunziante (Cass. n. 1470/1964), diretta soltanto a rendere inopponibile al creditore la rinuncia del debitore e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, come se la rinuncia non ci fosse stata.

Sosteneva già Cass.civ., sez. II, 25.03.1995, n. 3548 che: "Tale risultato viene perseguito con detto rimedio senza mirare -come avviene con l'azione surrogatoria - a far entrare i beni dell'eredità rinunciata nel patrimonio del debitore (Cass. 10.08.1974 n. 2394) o a rendere inefficace - come nell'azione revocatola - un atto di disposizione di beni, in realtà mai entrati nel patrimonio del debitore chiamato all'eredità (Cass. 18.01.1982 n. 310)".

E si concentra anche la recente Cass. n. 16623/2019 (sopra citata) sul ruolo ibrido assunto dalla disposizione dell'art. 524 c.c., che, in accordo con la "dottrina specialistica", osserva come la norma preveda "nulla di più, nulla di meno di quel che effettivamente serve".

La stessa dottrina ha, infatti, opportunamente chiarito in proposito come, nonostante la sfortunata (e, quindi, impropria) locuzione "accettare in nome e in luogo del rinunziante", deve ritenersi incontestabile che al vittorioso esperimento dell'azione ex art. 524 c.c. non consegue alcuna accettazione dell'eredità, nè viene revocata la rinuncia da parte del debitore: si tratta, invero, di un espediente giuridico che persegue una finalità propriamente economica volto, cioè, a consentire in via esclusiva la soddisfazione delle ragioni dei creditori sul compendio ereditario oggetto di rinuncia.

Il limite, quindi, entro cui la volontà del chiamato, che si è comunque espresso in negativo rinunciando all'eredità, può essere resa inefficace è costituito solo dall'interesse dei suoi creditori.

Se è quindi del tutto condivisibile che: "L'art. 524 c.c. non prende, perciò, in considerazione la qualità ereditaria, nè da essa potrebbe desumersi che la si voglia attribuire a chi vi ha già rinunciato e, a maggior ragione, a colui che si sostituisce in un atto: il nomen iuris utilizzato ("accettazione") eccede ("al solo scopo di"), in effetti, la più circoscritta finalità di ricondurre al patrimonio del debitore la sola quantità di beni occorrente all'adempimento " e se "detta norma - anche quando la rinuncia all'eredità abbia costituito effetto dell'actio interrogatoria contemplata dall'art. 481 c.c. (esperibile da "chiunque vi ha interesse") - non implica l'acquisizione, in capo al creditore che l'ha esercitata e, poi, ha impugnato l'intervenuta rinuncia ai sensi del citato art. 524 c.c., della qualità di erede ma comporta solo l'attribuzione di una speciale legittimazione allo stesso creditore del rinunziante (ancorchè lo abbia fatto senza frode) per l'ottenimento del soddisfacimento della sua pretesa creditoria", allora questo Tribunale non rinviene altre valide ragioni per escludere eguale tutela anche agli "sfortunati" creditori di un legittimario non chiamato all'eredità, in quanto totalmente pretermesso, che ha comunque rinunciato, in modo esplicito o implicito ed inequivoco, alla tutela dei diritti che la legge gli riserva su un'eredità, spegnendo le ragionevoli aspettative (ancorchè lo abbia fatto senza frode, quindi a prescindere dalla pretermissione "amica o nemica") dei suoi creditori personali o della massa rappresentata dalla curatela.

È lo scopo che imprime la norma e non il senso (già non felice) letterale delle parole, sicché a parità di interesse e funzione, strumentali e limitate al soddisfacimento di ragioni creditizie (v. Cass. n. 1470/1964 e la motiv. di Cass.civ., sez. trib., n. 6237/2008), non v'è differenza, per i creditori, tra la rinuncia all'eredità del chiamato e rinuncia all'azione di riduzione del legittimario pretermesso, in quanto entrambe sono potenzialmente dannose per le ragioni creditorie/legittime aspettative di diritto e l'impugnazione delle rinunce, nell'uno come nell'altro caso, non muta la posizione del debitore rinunciante, atteso che in entrambe le ipotesi egli "continua a non essere partecipe dell'eredità" (nell'ipotesi del chiamato che "ha rifiutato di accettare", nel caso deciso da Cass. n. 3548/1995; ma non diversamente da chi, totalmente pretermesso, si è rifiutato di "recuperare la chiamata", nel caso di rinuncia all'azione di riduzione).

In definitiva, l'azione esperita dal curatore del Fallimento T. s.n.c. ex artt. 43 L.Fall. e 524 c.c. deve dirsi ammissibile in quanto i falliti, attraverso la formalizzata rinuncia ad agire in riduzione, prestando acquiescenza alle ultime volontà della testatrice, hanno inteso consolidare l'acquisto in capo all'erede ist (...) in danno della massa dei creditori. Nella tutela degli interessi patrimoniali di questi ultimi e nei limiti della concorrenza dei loro crediti la disposizione lesiva della quota di riserva va, perciò, ridotta la disposizione testamentaria per la quota dei due terzi, riservata ai discendenti della de cuius ai sensi dell'art. 537, co. 2 c.c.

Indimostrata è rimasta la causa delle elargizioni in denaro corrisposte, in vita, (...) li non possono essere né considerate quali "donazioni" incrementative del relictum (ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c.), né possono concorrere all'imputazione ex sé ai fini della riduzione quantitativa della lesione sulla legittima (ex art. 564, co. 2 c.c.).

Non ha pregio probatorio il richiamo alla dichiarazione che la testatric (...)ento a chiusura del testamento olografo e cioè di avere "già dato" ai figli in vita "la quota di legittima", anzitutto perché non viene specificato come e con quali atti dispositivi ella abbia personalmente tacitato le loro quote (con donazioni? con legati in sostituzione?), né è consentito al testatore di ottenere il risultato della premissione attraverso la mera enunciazione di avere già tacitato il legittimario per la quota di riserva. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, "la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con donazioni costituisce dichiarazione che neppure potrebbe essere assimilata ad una confessione stragiudiziale ex art. 2935 c.c. in quanto nell'azione di riduzione il legittimario è terzo e tale dichiarazione sarebbe invece favorevole al testatore e ai suoi eredi e, invece, sfavorevole al legittimario" (cfr. Cass. n. 11737/2013) e a maggior ragione deve sostenersi per coloro che non sono né eredi, né aventi causa dal legittimario, ma suoi creditori.

Se, dunque, è provato che la disposizione testamentaria istitutiva del genero quale unic(...) (...)a della legittima dei soci falliti, sarebbe stato onere del convenuto beneficiato, interessato a negare la violazione dei loro diritti, provare l'esistenza di donazioni idonee ad escludere la lesione, in quanto "la premissione del legittimario non è esclusa per effetto della mera dichiarazione del testatore di averlo già soddisfatto, laddove manchi la prova che ciò sia avvenuto" (Cass. n. 11737/2013).

La documentazione prodotta è totalmente carente di donazioni di denaro o legati in sostituzione di legittima e non è da meno l'esito della prova orde, concentrata con l'escussione dei testi indicati da parte convenuta sig.ra (...)ge (...)egime di separazione dei beni) e sig. (...) tello del convenuto), che hanno sì confermato talune dazioni di denaro (in vecchie lire) in vita, ad esempio, in occasione delle nozze (...) Idi impiegati per la ristrutturazione della casa e l'arredamento) o per "l'aiuto in periodi di

difficoltà ec(...)n è emersa, né è stato precisato in alcun modo da chi provenisse quel denaro, riferendosi i testi indistintamente ad entrambi genitori (...), né si spiega se e come non possa operare l'esonero da imputazione per le liberalità in occasione di nozze o in favore di discendenti richiamate dall'art. 564, u.c. cod.civ.

La domanda è dunque fondata e merita integrale accoglimento.

In quanto pacificamente non più titolare del bene, alienato a terzi, il beneficiario della disposizione testamentaria ridotta va condannato al pagamento dell'equivalente monetario alla curatela del Fallimento T. s.n.c. in luogo dei legittimari falliti, fino alla reintegra delle quote di riserva, pari a due terzi del patrimonio relitto di (...)7, co. 2 c.c.) e dunque al pagamento di una somma di importo pari a quella oggetto di domanda, quantificato in Euro 12.333,33, assumendo il valore di Euro 18.500,00 quale valore dell'unico cespite ereditario al momento dell'apertura della successione.

Non conseguendo l'oggetto originario in natura, ma il versamento di una somma di denaro corrispondente al valore delle quote, il relativo credito - secondo il costante orientamento di legittimità (Cass. 17.03.1953, n. 653; Cass. 26.02.1992, n. 2383; Cass. 5.06.2000, n. 7478; Cass. 19.05.2005, n. 10564; Cass. 19.03.2010, n. 6709; Cass. 9.02.2011, n. 3187) - è qualificabile come credito di valore e dunque va rivalutato, nell'ipotesi in cui la liquidazione intervenga dopo un apprezzabile lasso di tempo, al fine di conservare la corrispondenza del "tantundem" pecuniario della reintegrazione della quota di legittima all'atto della decisione.

Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorreranno non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita (Cass., Sez. Un., 17.02.1995, n. 1712; Cass. 08.05.1998, n. 4677) e su tale somma vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Spettano, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo.

In punto spese, la sussistenza di obiettive incertezze e di contrasti interpretativi sulla questione di diritto sottesa alla domanda promossa dalla curatela fallimentare rappresentano, ad avviso di questo Giudice, "gravi ed eccezionali ragioni" (dopo Corte Cost. n. 77/2018) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in deroga alla soccombenza, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Si precisa che la decisione è resa dal Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale ex art. 50 bis, n. 6) c.p.c., in quanto la tutela domandata al fallimento è esclusivamente di tipo patrimoniale e la sentenza ha natura costitutiva.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie la domanda promossa dal Fallimento T. S.n.c. di (...) e ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 L.Fall. e 524 c.c. dichiara inefficace nei confronti dei creditori concorsuali l'atto pubblico del

26.11.2018 (n. rep. (...) e n. rep. (...)) di "piena adesione ed acquiescenza a detto testamento, rinunciando ad ogni eccezione o riserva, ed espressamente rinunciando ogni azione di riduzione e quindi riconoscendo l'eredità di cui trattasi devoluta in forza del testamento medesimo" dei falliti (...) lla successione testamentaria di (...) in Godiasco Salice Terme (PV) il 14.05.2013, come da note di trascrizione del 29/11/2018 - Registro Particolare n. 11386 - Registro Generale n. 16502 e Registro Particolare n. 11387 e Registro Generale n. 16503 dei RR.II. sugli immobili censiti al C.F. del Comune di N. (T.) al fg. (...), part. (...);

- accertato che la de c(...) testamento olografo pubblicato il 26.11.2018 per notaio dott. B.C. in S. alla V. (rep. n. (...), racc. n. (...), registrato a Giulianova (TE), in data 28.11.2018, n. 6797, serie 1 T), ha istituito erede universale il sig. (...) , pretermettendo i discendenti (...) con lesione dei loro diritti successori, dispone la riduzione della disposizione testamentaria istitutiva fino alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari pretermessi, pari ai due terzi del patrimonio relitto dal valore di Euro 18.500,00 al momento dell'apertura della successione e, per l'effetto, con(...) pagamento in favore della curatela del "Fallimento T. S.n.c. di (...) di un importo per equivalente pari a Euro 12.333,33, oltre agli interessi legali sulla somma, rivalutata anno per anno dalla data di apertura della successione (14.05.2013) secondo le variazioni ISTAT FOI sul costo della vita, sino al deposito della sentenza. Dalla data di pubblicazione della sentenza maturano gli interessi al saggio legale sino al soddisfo.

- Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensa integralmente tra le parti le spese di lite, sussistendone gravi ed eccezionali ragioni come in motivazione;

- Ordina alle conservatorie dei RR.II. competenti, su richiesta degli interessati, la trascrizione della sentenza e/o le conseguenziali annotazioni a margine, con esonero da ogni responsabilità.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti in udienza e con contestuale deposito telematico in cancelleria.

Conclusione

Così deciso in Pavia, il 3 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2022.

Torna all'inizio